ASL_VVTA.AOO_ASLTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0081286.18-05-2020.h.13:39

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Viale Virgilio 117 Taranto CAP 74121
Tel. 0997786458./0997786466
dipartprevenzione_ sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0014054/2020 del 18/05/2020

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
c.a. Ing. Dalila Birtolo
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Via Anfiteatro 8
Taranto

Oggetto: Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/06 smi
"Impianto mobile di recupero rifiuti denominato Unità Operativa Mobile 1 (U.O.M. 1) per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri", Ditta ITL Italconsult Srl.

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi, indetta in videoconferenza per il 22.05.2020 da codesta Provincia, allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.
Come già evidenziato nella C.di S. del 10.01.2020, nulla osta all'autorizzazione del suddetto impianto, fatte salve le osservazioni prodotte dall'Arpa Puglia DAP di Taranto nella C.di S. di cui sopra.
Taranto 15.05.2020

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
U.O.S. TARANTO - GROTTAGLIE – MANDURIA
(Dott. Roberto Coccioli)

Azienda Sanitaria Locale TA
Dipartimento di Prevenzione
U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità
Taranto Grottaglie Manduria
Il Dirigente Medico
Dr. Carla MONTELEONE

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto*:* autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile "Unità operativa mobile 1 – U.O.M. 1" – Proponente: ITL Italconsult Costruzioni S.r.l. – Conferenza di Servizi del 22/05/2020 – Parere ARPA.

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0014562/2020 del 22/05/2020

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 10714 del 10/04/20 acquisita al prot. ARPA n. 22498 del 10/04/2020.*

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, indetta da codesta Provincia allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.
Il proponente ha inteso fornire riscontro alle osservazioni formulate da questa Agenzia con nota prot. n. 1447 del 10/01/20, inviando una relazione che è stata acquisita da codesto Ente con prot. n. 6238 del 21/02/2020 (nel seguito relazione integrativa).
Esaminate pertanto la documentazione progettuale e la relazione integrativa rese disponibili sul link indicato nella nota a piè di pagina[1], si formulano le seguenti considerazioni con riferimento a quanto già osservato:

- il proponente ha chiarito che nell'impianto mobile U.O.M.1, costituito da un turbomiscelatore e da un dissabbiatore, intende sottoporre a trattamento esclusivamente il rifiuto di cui alla voce 170506 dell'EER, ossia: "*materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*". La capacità di trattamento giornaliera e annua è stimata, in base alla capacità della macchina e al peso specifico del rifiuto , in 144 t/g e 36.000 t/a.
  In riscontro alla richiesta di ARPA sul destino finale dei rifiuti prodotti e sui rendimenti attesi, il proponente ha affermato che "…*Trattandosi di un impianto mobile i siti di destinazione finale per le operazioni di smaltimento saranno definiti in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività*…"; si prende atto del riscontro, ma si reputa che l'indicazione delle operazioni possibili di destinazione finale ("R" e/o "D") dei materiali qualificati "rifiuti" in output dal trattamento debba essere fornita.
  Riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto il proponente asserisce di volersi avvalere di quanto disposto dall'art. 184 quater del TUA "*Utilizzo dei materiali di dragaggio*". Si osserva tuttavia che nello schema di processo riportato in figura 1 della relazione integrativa tutti i flussi

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/itl-italconsult-costruzioni-srl-au-art-208-co-15-d-lgs-152-06-impianto-mobile-u-o-m-1

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

di materiali in uscita sono comunque identificati come rifiuti (cfr. 4,2% di EER 19.13.02 definito "*scarti inviati a smaltimento*"; 50% di EER 19.12.09 definito "*sabbie a recupero*"; 45,8% di EER 19.13.04 definito "*fanghi dissabbiati*"). Per quanto riguarda le altre modalità proposte per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) si osserva che, in tal caso, l'unica disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 184 quater del TUA alla quale il gestore dovrà attenersi. Riguardo alle operazioni di recupero indicate {[R5], [R10], [R13]} considerato che, all'esito del trattamento operato sul materiale dragato, la qualifica di rifiuto cessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 184 quater del TUA, non si ritiene pertinente l'indicazione dell'operazione di recupero [R10].

- riguardo alle gestione delle acque meteoriche si prende atto dell'impegno a redigere una relazione specialistica da allegare alla comunicazione da produrre prima della campagna di recupero ai sensi dell'art. 208, comma 15, del TUA. Tale relazione dovrà tenere conto delle differenti normative regionali vigenti in materia.
- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ed ai chiarimenti richiesti, riguardanti:
  1. la certificazione da parte del gestore ovvero del proponente circa l'eventuale assenza di sorgenti odorigene secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16/07/2018 n.32 all'art. 3 comma 2;
  2. l'utilizzo di uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico indicandone le caratteristiche tecniche, al fine di stabilire l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art.272 del TUA;
  3. l'implementazione delle misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera di sostanze volatili, polveri e odori;

  Si riportano di seguito i riscontri forniti dal proponente nella relazione integrativa.
  In riferimento al punto 1, il proponente ha dichiarato che "*Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (il contenuto di materia organica è inferiore al 5%) generano emissioni estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento di emissioni odorigene. Pertanto, in fase autorizzazione di ogni singola campagna di attività, in funzione della caratterizzazione chimico-fisica dei materiali oggetto di trattamento, si certificherà l'assenza di sorgenti odorigene significative mediante dichiarazione resa nelle forme di legge*."
  In merito al punto 2, il proponente ha dichiarato che "*Trattandosi di un impianto mobile, in fase di autorizzazione delle singole campagne di attività verrà comunicato numero e tipologia di eventuali motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico. La comunicazione comprenderà una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite*."
  In relazione al punto 3, il proponente ha dichiarato che "*In funzione di quanto esposto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività si dichiareranno le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera*."
  Per quanto concerne la proposta di monitoraggio relativa alle emissioni in atmosfera riportata nel paragrafo "*Prime indicazioni piano di monitoraggio*" fornite dal proponente nell'ambito della relazione integrativa, si riportano di seguito le seguenti prescrizioni e richieste di chiarimenti:
  - l'acquisizione dei parametri meteo climatici (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione ed umidità relativa) e dei dati relativi ai parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio dovrà essere in continuo durante la campagna e con periodo di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

mediazione di 1 ora. Si dovrà altresì garantire la manutenzione, taratura e corretto funzionamento dei dispositivi e sensori di monitoraggio ambientale per la durata delle attività.

- il campionamento delle polveri aerodisperse (PTS) dovrà essere effettuato in almeno n. 2 postazioni posizionate, una "*a monte*" e una "*a valle*" rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del prelievo applicando il metodo NIOSH 0500, issue 2; i dati di concentrazione ottenuti dovranno essere correlati con i parametri meteo climatici acquisiti in loco. Si dovrà effettuare almeno un campionamento all'avvio della campagna di attività; la frequenza di monitoraggio potrà essere definita nel dettaglio in occasione della fase preliminare all'autorizzazione della singola campagna.
- relativamente alla strumentazione automatica OPC (*Optical Particle Counter*) per il monitoraggio del particolato (PM 0,18- 100 µm) proposta dalla ditta, essa dovrà essere in linea con i requisiti minimi di prestazione e le procedure di prova per l'omologazione di un AMS idoneo alla misura del particolato (norma UNI EN 16450:2017) con particolare riferimento all' idoneità di applicazione alle condizioni specifiche del sito (vedasi: Linea guida SNPA n 108/2014).
- in merito all'adozione di soglie di sicurezza per le polveri aerodisperse, si chiede alla ditta di fornire dettagli relativi ai valori di concentrazione ai quali intende riferirsi nel riscontro fornito, da considerare come soglia relativamente alla specifica classe granulometrica.[2]
- per quanto riguarda il monitoraggio proposto per le polveri sedimentate, si chiede alla ditta di chiarire le metodologie di monitoraggio e di determinazione chimico-fisica della composizione.

In fase di comunicazione della singola campagna di attività, il proponente dovrà fornire le informazioni di dettaglio già richieste dall'Agenzia, citate ai punti 1, 2 e 3; si fa presente che, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati, al fine di consentire valutazioni circa eventuali impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'impianto, potrebbero essere prescritti ulteriori monitoraggi ambientali (i.e. campionamento e la speciazione chimica del particolato atmosferico PM10, speciazione chimica delle deposizioni atmosferiche, caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprensiva della determinazione della concentrazione di odore, della portata di odore insieme alla determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti non odoranti).

- Il gestore ritiene di dover rinviare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la descrizione:
  - di altre possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.1 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.2, U.O.M.3 e U.O.M.4, tutti nella disponibilità del proponente, con la specificazione dei rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate, ecc.;
  - delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: (contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, eventuali verifiche radiometriche, ecc.);
  - dei presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;

[2] L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone come valori limite soglia per le polveri inalabili (PTS) un valore di 10 mg/m^3 e per le polveri respirabili (< 4µm) di 3 mg/m^3, come media su otto ore di esposizione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- dei depositi temporanei o degli stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile.

Tale proposta non può essere condivisa; in primis perché è necessario che il gestore fornisca preventivamente una chiara descrizione delle varie configurazioni di impianto che saranno oggetto di autorizzazione, dovendo quest'ultima disciplinare la gestione sia della singola unità U.O.M.1 che le varie configurazioni d'esercizio possibili con le altre unità; la procedura di verifica di assoggettabilità, inoltre, è prevista solo nel caso di quantità di rifiuti trattati superiore alle 10 t/g . per attività di recupero da [R1] a [R9].

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.
Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. del DAP Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Ing. Mario Manna
Dott. Valerio Rosito
Dott. Carlo Rossetti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto*:* autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile "Unità operativa mobile 2 – U.O.M. 2" – Proponente: ITL Italconsult Costruzioni S.r.l. – Conferenza di Servizi del 22/05/2020 – Parere ARPA.

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 10715 del 10/04/2020 acquisita al prot. ARPA n. 22493del 10/04/2020.*

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0014570/2020 del 22/05/2020

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, indetta da codesta Provincia allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.
Il proponente ha inteso fornire riscontro alle osservazioni formulate da questa Agenzia con nota prot. n. 1449 del 10/01/20, inviando una relazione che è stata acquisita da codesto Ente con prot. n. 6238 del 21/02/2020 (nel seguito relazione integrativa).
Esaminate pertanto la documentazione progettuale e la relazione integrativa rese disponibili sul link indicato nella nota a piè di pagina[1], si formulano le seguenti considerazioni con riferimento a quanto già osservato

- il proponente chiarisce che nell'impianto mobile U.O.M.2, costituito da un pre-addensatore e da un filtro a nastro, intende trattare i rifiuti non pericolosi aventi i seguenti codici dell'EER: 170506, 190814, 191304, 191306 (riguardo a quest'ultimo codice si osserva che la descrizione è errata). Le quantità trattabili sono stimate in complessive 120 t/g e 30.000 t/a. Il proponente indica per tutte le tipologie di rifiuto lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5], [R10] e [R13] e specifica che intende avvalersi, per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, di quanto stabilito dall'art. 184-ter e dall'art. 184 quater del TUA. Tuttavia nell'unico schema di processo, riportato in fig. 1 di pag. 8/14 e relativo al rifiuto di cui al codice dell'EER 170506 "*materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*", il materiale in uscita dal trattamento di disidratazione è indicato come rifiuto disidrato al quale è attribuito il codice dell'EER 191304 "*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303*". Riprendendo più avanti le considerazioni sulle operazioni di recupero e sull'EOW, è necessario qui evidenziare che se in ingresso si ha un rifiuto costituito da materiale di dragaggio non è certamente possibile ottenere, mediante operazioni di addensamento e disidratazione, un fango proveniente da operazioni di bonifica di terreni. Riguardo alla possibilità, in linea generale, di ottenere un nuovo rifiuto da un'operazione di trattamento si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 5242 del 23/10/2014 nella quale si afferma che: "*al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può*

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/itl-italconsult-costruzioni-srl-au-art-208-co-15-d-lgs-152-06-impianto-mobile-u-o-m-2

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto. Quindi se l'impianto di gestione non risulta essere idoneo a mutare la natura e la composizione sotto il profilo chimico-fisico dei rifiuti in ingresso, ne consegue che non sia corretto attribuire il codice 19 a questi rifiuti, ma dovrà essere mantenuto il codice dell'EER iniziale o dovranno essere attribuiti i codici merceologicamente più appropriati risultanti dall'operazione di trattamento. Tanto si riverbera anche sulla possibilità, limitatamente al rifiuto di cui al codice EER 170506, di applicare le disposizioni contenute nell'art. 184 quater del TUA. Tornando alle operazioni di recupero richieste considerato che, all'esito del trattamento operato sul materiale dragato e quindi solo sul rifiuto avente il codice dell'EER 170506, la qualifica di rifiuto cessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 184 quater del TUA non si ritiene pertinente l'indicazione dell'operazione di recupero [R10]. Riguardo alla individuazione delle operazioni sulle altre tre tipologie di rifiuti richieste (codici dell'EER 190814, 191304, 191306) si osserva che per tali rifiuti il DM 05/02/1998, allegato 1 suballegato 1, rimanda ad attività di recupero [R5] da svolgersi presso:

  - i cementifici, l'industria dei laterizi o dell'argilla espansa, la produzione di manufatti per l'edilizia o la produzione di acciaio e ghisa per il codice **190814** (voci 12.8 e 12.16);

mentre non dà indicazioni per i rifiuti di cui al codici dell'EER **191304** e **191306**. Pertanto si ritiene che l'operazione di addensamento e disidratazione per tali rifiuti, se finalizzata al recupero, debba più correttamente essere inquadrata come operazione [R12] "*scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11*" salvo che il proponente non fornisca prova, secondo quanto disposto dall'art. 184 ter del TUA, di poter ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto con tale trattamento. Su quest'ultimo aspetto, anche con riferimento alla tipologia e qualità delle informazioni che devono essere fornite a quest'Agenzia in sede di rilascio di parere per l'autorizzazione ex art. 208, è opportuno che il proponente prenda a riferimento le linee guida del SNPA reperibili al link indicato nella nota a piè di pagina[2].

- riguardo alle gestione delle acque meteoriche si prende atto dell'impegno a redigere una relazione specialistica da allegare alla comunicazione da produrre prima della campagna di recupero ai sensi dell'art. 208, comma 15, del TUA. Tale relazione dovrà tenere conto delle differenti normative regionali vigenti in materia.
- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ed ai chiarimenti richiesti, riguardanti:
  1. la certificazione da parte del gestore ovvero del proponente circa l'eventuale assenza di sorgenti odorigene secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16/07/2018 n.32 all'art.3 comma 2;
  2. l'utilizzo di uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico indicandone le caratteristiche tecniche, al fine di stabilire l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art.272 del Testo Unico Ambientale;
  3. l'implementazione delle misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera di sostanze volatili, polveri e odori;
  4. la fornitura della documentazione tecnica relativa alla tecnologia che il proponente intende adottare per il contenimento delle emissioni odorigene (tecnologia PURAFIL - modello DRUM DR 400) insieme ad un protocollo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera che tenga conto

[2] https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

degli inquinanti attesi e che riporti i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, la frequenza di monitoraggio nonché i limiti applicabili.

si riportano di seguito i riscontri forniti dal proponente nella relazione integrativa.

In merito al punto 1, il proponente ha dichiarato che "*Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (il contenuto di materia organica è inferiore al 5%) generano emissioni estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento di emissioni odorigene. Pertanto, in fase autorizzazione di ogni singola campagna di attività, in funzione della caratterizzazione chimico-fisica dei materiali oggetto di trattamento, si certificherà l'assenza di sorgenti odorigene significative mediante dichiarazione resa nelle forme di legge*."

In riferimento al punto 2, il proponente ha dichiarato che "*Trattandosi di un impianto mobile, in fase di autorizzazione delle singole campagne di attività verrà comunicato numero e tipologia di eventuali motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico. La comunicazione comprenderà una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite*."

In relazione al punto 3, il proponente ha dichiarato che "*In funzione di quanto esposto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività si dichiareranno le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera*."

Per quanto riguarda il punto 4, non avendo evidenza del riscontro, si chiede alla ditta di fornire le informazioni richieste.

Per quanto concerne la proposta di monitoraggio relativa alle emissioni in atmosfera riportata nel paragrafo "*Prime indicazioni piano di monitoraggio*" fornite dal proponente nell'ambito della relazione integrativa, si riportano di seguito le seguenti prescrizioni e richieste di chiarimenti:

- l'acquisizione dei parametri meteo climatici (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione ed umidità relativa) e dei dati relativi ai parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio dovrà essere in continuo durante la campagna e con periodo di mediazione di 1 ora. Si dovrà altresì garantire la manutenzione, taratura e corretto funzionamento dei dispositivi e sensori di monitoraggio ambientale per la durata delle attività.
- il campionamento delle polveri aerodisperse (PTS) dovrà essere effettuato in almeno n. 2 postazioni posizionate, una "*a monte*" e una "*a valle*" rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del prelievo applicando il metodo NIOSH 0500, issue 2; i dati di concentrazione ottenuti dovranno essere correlati con i parametri meteo climatici acquisiti in loco. Si dovrà effettuare almeno un campionamento all'avvio della campagna di attività; la frequenza di monitoraggio potrà essere definita nel dettaglio in occasione della fase preliminare all'autorizzazione della singola campagna.
- relativamente alla strumentazione automatica OPC (Optical Particle Counter) per il monitoraggio del particolato (PM 0,18- 100 µm) proposta dalla ditta, essa dovrà essere in linea con i requisiti minimi di prestazione e le procedure di prova per l'omologazione di un AMS idoneo alla misura del particolato (norma UNI EN 16450:2017) con particolare riferimento all' idoneità di applicazione alle condizioni specifiche del sito (vedasi: Linea guida SNPA n. 108/2014).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- in merito all'adozione di soglie di sicurezza per le polveri aerodisperse, si chiede alla ditta di fornire dettagli relativi ai valori di concentrazione ai quali intende riferirsi nel riscontro fornito, da considerare come soglia relativamente alla specifica classe granulometrica.[3]
- per quanto riguarda il monitoraggio proposto per le polveri sedimentate, si chiede alla ditta di chiarire le metodologie di monitoraggio e di determinazione chimico fisica della composizione.

In fase di comunicazione della singola campagna di attività, il proponente dovrà fornire le informazioni di dettaglio già richieste dall'Agenzia, citate ai punti 1, 2 e 3; si fa presente che, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati, al fine di consentire valutazioni circa eventuali impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'impianto, potranno essere prescritti ulteriori monitoraggi ambientali (i.e. campionamento e la speciazione chimica del particolato atmosferico PM10, speciazione chimica delle deposizioni atmosferiche, caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprensiva della determinazione della concentrazione di odore, della portata di odore insieme alla determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti non odoranti).

- Il gestore ritiene di dover rinviare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la descrizione:
  - di altre possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.2 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.1, U.O.M.3 e U.O.M.4, tutti nella disponibilità del proponente, con la specificazione dei rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate, ecc.;
  - delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: (contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, eventuali verifiche radiometriche, ecc.);
  - dei presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;
  - delle modalità di approvvigionamento dell'acqua utilizzata per i lavaggi e di gestione delle acque di processo;
  - dei depositi temporanei o degli stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile.

Tale proposta non può essere condivisa; in primis perché è necessario che il gestore fornisca preventivamente una chiara descrizione delle varie configurazioni di impianto che saranno oggetto di autorizzazione, dovendo quest'ultima disciplinare la gestione sia della singola unità U.O.M.2 che le varie configurazioni d'esercizio possibili con le altre unità; la procedura di verifica di assoggettabilità, inoltre, è prevista solo nel caso di quantità di rifiuti trattati superiore alle 10 t/g per attività di recupero da [R1] a [R9].

[3] L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone come valori limite soglia per le polveri inalabili (PTS) un valore di 10 mg/m^3 e per le polveri respirabili (< 4µm) di 3 mg/m^3, come media su otto ore di esposizione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.
Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il GdL
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Ing. Mario Manna
Dott. Valerio Rosito
Dott. Carlo Rossetti

Il Direttore f.f. del DAP Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto*:* autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile "Unità operativa mobile 3 – U.O.M. 3" – Proponente: ITL Italconsult Costruzioni S.r.l. – Conferenza di Servizi del 22/05/2020 – Parere ARPA.

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0014569/2020 del 22/05/2020

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 10718 del 10/04/2020 acquisita al prot. ARPA n. 22497 del 10/04/2020.*

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, indetta da codesta Provincia allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.
Il proponente ha inteso fornire riscontro alle osservazioni formulate da questa Agenzia con nota prot. n. 1451 del 10/01/20, inviando una relazione che è stata acquisita da codesto Ente con prot. n. 6238 del 21/02/2020 (nel seguito relazione integrativa).
Esaminate pertanto la documentazione progettuale e la relazione integrativa rese disponibili sul link indicato nella nota a piè di pagina[1], si formulano le seguenti considerazioni con riferimento a quanto già osservato:

- il proponente chiarisce che nell'impianto mobile U.O.M.3, costituito da sedimentatori a pacchi lamellari, filtri a sabbia, a resine cationiche e a carboni attivi, intende trattare il rifiuto pericoloso avente il codice dell'EER 190307* e i rifiuti non pericolosi aventi i seguenti codici dell'EER: 190299 e 191308. Le quantità trattabili sono stimate in complessive 72 t/g e 18.000 t/a. Il proponente indica per tutte le tipologie di rifiuto lo svolgimento delle operazioni di recupero [R10] e [R13] e specifica che intende avvalersi, per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, di quanto stabilito dall'art. 184-ter e dall'art. 184 quater del TUA. Considerata la natura generica e residuale, in termini di utilizzo per la classificazione di un rifiuto, del codice EER 19.02.99 e atteso che, conseguentemente, quest'ultimo meriterebbe di essere sottoposto a controlli più stringenti rispetto ad altre tipologie, stante altresì la carenza documentale in merito, si invita l'A.C. a valutare attentamente la possibilità di autorizzare detto codice EER. Riguardo all'individuazione delle operazioni di recupero il proponente continua ad indicare l'operazione di recupero [R10]. Tale operazione tuttavia, come si è già detto nel precedente parere, attiene all'uso di rifiuti

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/itl-italconsult-costruzioni-srl-au-art-208-co-15-d-lgs-152-06-impianto-mobile-u-o-m-3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

organici e minerali: come fertilizzanti o ammendanti nel settore agricolo, su terreni su cui non vengono coltivate colture di alimenti e mangimi con la finalità di un miglioramento ecologico come il ripristino paesaggistico e il ripristino di vecchie cave dismesse, ecc. e può essere autorizzata solo se svolta nell'ambito di un progetto già approvato dall'AC ai sensi dell'art. 5 del DM 05/02/1998. Inoltre, si conferma che a parere questa Agenzia, **l'impianto proposto, nella configurazione autonoma, opera un trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi più correttamente inquadrabile nell'operazione di smaltimento [D9]** "*trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12*". L'impianto infatti trasferisce i contaminanti contenuti nei rifiuti liquidi sui vari materiali filtranti (sabbia, carboni attivi, resine a scambio ionico) che, una volta saturati, devono essere idoneamente e opportunamente smaltiti. Le acque reflue in uscita dall'ultima linea di filtrazione potranno costituire uno scarico se il ciclo di produzione del refluo è collegato senza soluzione di continuità, mediante un sistema stabile di collettamento al corpo ricettore (art. 74 comma 1 lett. ff) del TUA). In tal caso lo scarico andrà autorizzato ai sensi dell'art.124 Parte terza del D. Lgs 152/06 e smi considerando, in caso di trattamento dei rifiuti liquidi EER 191307* e 191308, anche quanto disposto dall'art. 243 della Parte quarta Titolo V del medesimo decreto. Riguardo alla gestione delle acque reflue trattate dall'unità UOM3 nella *Relazione generale UOM3* vengono prospettate diverse alternative, ossia (cfr. pag. 4/28) "*riutilizzarle nel ciclo di trattamento dalle quali derivano (ad esempio, come acqua di lavaggio di teli filtranti o fluido per l'omogeneizzazione dei fanghi); eventuali surplus dell'acqua trattata saranno stoccati per un successivo utilizzo o eventualmente scaricati nei recettori finali, previo controllo dei parametri chimico-fisici e verifica della conformità con i limiti di scarico del D.Lgs 152/06*" o (cfr pag.5/28) il "*recupero nel ciclo di trattamento che le ha prodotte o – in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche – di un loro recupero come riserva idrica antincendio o acque di lavaggio*" o ancora (cfr pag.10/28) "*Le acque depurate saranno stoccate in cisterne a tenuta, riutilizzate ed eventualmente scaricate nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 in funzione del recettore finale*". Ciascuna di queste alternative deve essere opportunamente inquadrata sotto il profilo tecnico –giuridico, tenendo presente che l'istanza presentata riguarda un impianto mobile autonomo. Questa Agenzia pertanto, allo stato delle informazioni, non ritiene applicabili a tale impianto i criteri di cui all'art. 184 ter (cessazione della qualifica di rifiuto) e all'art. 184 quater (utilizzo dei materiali di dragaggio), non trattandosi peraltro di materiali di dragaggio.

- quali rifiuti prodotti dall'impianto, il proponente individua i rifiuti EER 190904 *Carbone attivo esaurito* e 190905 *Resine a scambio ionico saturate o esaurite* nella categoria 1909 *Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale*. Fermo restando che la classificazione del rifiuto rientra tra gli obblighi del produttore, si ritiene che il codice di classificazione andrebbe più propriamente ricercato nella categoria 19 08 "*rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*", tra i quali ad esempio per le resine a scambio ionico saturate o esaurite è presente il codice EER 19 08 06* (pericoloso assoluto);
- anche la relazione integrativa non contiene alcun dettaglio sugli additivi e reagenti necessari per le singole unità di trattamento (ad esempio le soluzioni di attivazione/rigenerazione delle resine a scambio ionico, eventuali flocculanti etc…);
- circa la mancata corrispondenza dello schema di processo riportato a pag. 5/28 e pag. 11/28 della relazione con quello dei collegamenti idraulici riportato nella tavola 1 il proponente, a pag. 11/14 della relazione integrativa, dichiara di allegare la tav. 1 modificata che, tuttavia, non risulta tra la documentazione integrativa disponibile.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- riguardo alle gestione delle acque meteoriche si prende atto dell'impegno a redigere una relazione specialistica da allegare alla comunicazione da produrre prima della campagna di recupero ai sensi dell'art. 208, comma 15, del TUA. Tale relazione dovrà tenere conto delle differenti normative regionali vigenti in materia.
- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ed ai chiarimenti richiesti, riguardanti:
  1. la certificazione da parte del gestore ovvero del proponente circa l'eventuale assenza di sorgenti odorigene secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16/07/2018 n.32 all'art.3 comma 2;
  2. l'utilizzo di uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico indicandone le caratteristiche tecniche, al fine di stabilire l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art.272 del Testo Unico Ambientale;
  3. se siano previste vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse e in tale evenienza quali siano le misure tecniche implementate, in linea con le BAT di settore, utili al contenimento degli inquinanti (es. completo incapsulamento per assicurare il contenimento ermetico degli inquinanti, etc).

  si riportano di seguito i riscontri forniti dal proponente nella relazione integrativa.
  In relazione al punto 1, il proponente ha dichiarato che "*Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (il contenuto di materia organica è inferiore al 5%) generano emissioni estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento di emissioni odorigene. Pertanto, in fase autorizzazione di ogni singola campagna di attività, in funzione della caratterizzazione chimico-fisica dei materiali oggetto di trattamento, si certificherà l'assenza di sorgenti odorigene significative mediante dichiarazione resa nelle forme di legge*."
  In merito al punto 2, il proponente ha dichiarato che"*Trattandosi di un impianto mobile, in fase di autorizzazione delle singole campagne di attività verrà comunicato numero e tipologia di eventuali motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico. La comunicazione comprenderà una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite*."
  In riferimento al punto 3, il proponente ha dichiarato che "*In funzione di quanto esposto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività si dichiareranno le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera*."
  Per quanto concerne la proposta di monitoraggio relativa alle emissioni in atmosfera riportata nel paragrafo "*Prime indicazioni piano di monitoraggio*" fornite dal proponente nell'ambito della relazione integrativa, si riportano di seguito le seguenti prescrizioni e richieste di chiarimenti:
  - l'acquisizione dei parametri meteo climatici (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione ed umidità relativa) e dei dati relativi ai parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio dovrà essere in continuo durante la campagna e con periodo di mediazione di 1 ora. Si dovrà altresì garantire la manutenzione, taratura e corretto funzionamento dei dispositivi e sensori di monitoraggio ambientale per la durata delle attività.
  - il campionamento delle polveri aerodisperse (PTS) dovrà essere effettuato in almeno n. 2 postazioni posizionate, una "*a monte*" e una "*a valle*" rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del prelievo applicando il metodo NIOSH 0500, issue 2; i dati di concentrazione ottenuti dovranno essere correlati con i parametri meteo climatici acquisiti in loco. Si dovrà effettuare almeno un campionamento all'avvio della campagna di attività; la

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

frequenza di monitoraggio potrà essere definita nel dettaglio in occasione della fase preliminare all'autorizzazione della singola campagna.

- relativamente alla strumentazione automatica OPC (Optical Particle Counter) per il monitoraggio del particolato (PM 0,18- 100 µm) proposta dalla ditta, essa dovrà essere in linea con i requisiti minimi di prestazione e le procedure di prova per l'omologazione di un AMS idoneo alla misura del particolato (norma UNI EN 16450:2017) con particolare riferimento all' idoneità di applicazione alle condizioni specifiche del sito (vedasi: Linea guida SNPA n°108/2014).
- in merito all'adozione di soglie di sicurezza per le polveri aerodisperse, si chiede alla ditta di fornire dettagli relativi ai valori di concentrazione ai quali intende riferirsi nel riscontro fornito, da considerare come soglia relativamente alla specifica classe granulometrica.[2]
- per quanto riguarda il monitoraggio proposto per le polveri sedimentate, si chiede alla ditta di chiarire le metodologie di monitoraggio e di determinazione chimico fisica della composizione.

In fase di comunicazione della singola campagna di attività, il proponente dovrà fornire le informazioni di dettaglio già richieste dall'Agenzia, citate ai punti 1, 2 e 3; si fa presente che, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati, al fine di consentire valutazioni circa eventuali impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'impianto, potranno essere prescritti ulteriori monitoraggi ambientali (i.e. campionamento e la speciazione chimica del particolato atmosferico PM10, speciazione chimica delle deposizioni atmosferiche, caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprensiva della determinazione della concentrazione di odore, della portata di odore insieme alla determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti non odoranti).

- Il gestore ritiene di dover rinviare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la descrizione:
  - di altre possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.3 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.1, U.O.M.2 e U.O.M.4, tutti nella disponibilità del proponente, con la specificazione dei rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate, ecc.;
  - delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: (contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, eventuali verifiche radiometriche, ecc.);
  - dei presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;
  - delle modalità di approvvigionamento dell'acqua utilizzata per i lavaggi e di gestione delle acque di processo;
  - dei depositi temporanei o degli stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile.

[2] L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone come valori limite soglia per le polveri inalabili (PTS) un valore di 10 mg/m^3 e per le polveri respirabili (< 4µm) di 3 mg/m^3, come media su otto ore di esposizione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Tale proposta non può essere condivisa; in primis perché è necessario che il gestore fornisca preventivamente una chiara descrizione delle varie configurazioni di impianto che saranno oggetto di autorizzazione, dovendo quest'ultima disciplinare la gestione sia della singola unità U.O.M.3 che le varie configurazioni d'esercizio possibili con le altre unità. Inoltre, nel caso in cui l'AC convenisse con questa Agenzia sull'operazione di smaltimento svolta, l'impianto rientrerebbe tra quelli di cui all'allegato III della Parte seconda del TUA:

- ***lettera m)*** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

cioè tra gli impianti da sottoporre a procedura di VIA e non verifica di assoggettabilità a VIA.

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.
Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del DAP Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Ing. Mario Manna
Dott. Valerio Rosito
Dott. Carlo Rossetti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto*:* autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile "Unità operativa mobile 4 – U.O.M. 4" – Proponente: ITL Italconsult Costruzioni S.r.l. – Conferenza di Servizi del 10/01/2020 – Parere ARPA.

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0014572/2020 del 22/05/2020

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 10719 del 10/04/2020 acquisita al prot. ARPA n. 22487 del 10/04/2020.*

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, indetta da codesta Provincia allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.
Il proponente ha inteso fornire riscontro alle osservazioni formulate da questa Agenzia con nota prot. n. 1451 del 10/01/20, inviando una relazione che è stata acquisita da codesto Ente con prot. n. 6238 del 21/02/2020 (nel seguito relazione integrativa).
Esaminate pertanto la documentazione progettuale e la relazione integrativa rese disponibili sul link indicato nella nota a piè di pagina[1], si formulano le seguenti considerazioni con riferimento a quanto già osservato:

- il proponente chiarisce che nell'impianto mobile U.O.M.4, costituito da: tramoggia con nastro estrattore a palette, nastro trasportatore di carico miscelatore, sistema di pesatura in continuo per nastro, miscelatore/reattore, nastro trasportatore di scarico, silos verticale per stoccaggio reagenti, pompa dosatrice con servocomando, pompa monovite per dosaggio fluidificante, filtro a cartucce e quadro elettrico; intende trattare i rifiuti non pericolosi di cui ai codice dell'EER: 170506, 190814, 191302, 191304. Le quantità trattabili sono stimate in complessive 64 t/g e 16.000 t/a. Il proponente indica, per tutte le tipologie di rifiuto, lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5] e [R10] e specifica che intende avvalersi, per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, di quanto stabilito dall'art. 184-ter e dall'art. 184 quater del TUA. Si osserva tuttavia che nel bilancio di massa riportato nella tabella a pag. 9/15 della relazione integrativa, inerente il solo rifiuto di cui al codice dell'EER 190814, si prevede che il trattamento generi in uscita un altro rifiuto avente il codice identificativo 190307. Quest'ultimo rifiuto, peraltro, non rientra tra quelli indicati come recuperabili nel DM 05/02/98. Riguardo alla possibilità, in linea generale, di

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/itl-italconsult-costruzioni-srl-au-art-208-co-15-d-lgs-152-06-impianto-mobile-u-o-m-4

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ottenere un nuovo rifiuto da un operazione di trattamento si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 5242 del 23/10/2014 nella quale si afferma che: "*al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto.* Quindi se l'impianto di gestione non risulta essere idoneo a mutare la natura e la composizione sotto il profilo chimico-fisico dei rifiuti in ingresso, ne consegue che non sia corretto attribuire il codice 19 a questi rifiuti, ma dovrà essere mantenuto il codice dell'EER iniziale o dovranno essere attribuiti i codici merceologicamente più appropriati risultanti dall'operazione di trattamento. Tanto si riverbera anche sulla possibilità, limitatamente al rifiuto di cui al codice EER 170506, di applicare le disposizioni contenute nell'art. 184 quater del TUA. Per quanto riguarda le altre modalità proposte per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) si osserva che, per il rifiuto costituito dai fanghi di dragaggio di cui al codice dell'EER 170506, l'unica disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 184 quater del TUA, alla quale il gestore dovrà attenersi. In riferimento alle operazioni di recupero richieste considerato che, all'esito del trattamento operato sul materiale dragato e quindi solo sul rifiuto avente il codice dell'EER 170506, la qualifica di rifiuto cessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 184 quater del TUA non si ritiene pertinente l'indicazione dell'operazione di recupero [R10]. Riguardo alla individuazione delle operazioni sulle altre tre tipologie di rifiuti richieste (codici dell'EER 190814, 191302, 191304) si osserva che per tali rifiuti il DM 05/02/1998, allegato 1 suballegato 1, rimanda ad attività di recupero [R5] da svolgersi presso:

a) i cementifici, l'industria dei laterizi o dell'argilla espansa, la produzione di manufatti per l'edilizia o la produzione di acciaio e ghisa per il codice **190814** (voci 12.8 e 12.16);

mentre non dà indicazioni per i rifiuti di cui al codici dell'EER **191304** e **191306**. Pertanto si ritiene che l'operazione di inertizzazione per tali rifiuti, se finalizzata al recupero, debba più correttamente essere inquadrata come operazione [R12] "*scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11*" salvo che il proponente non fornisca prova, secondo quanto disposto dall'art. 184 ter del TUA, di poter ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto con tale trattamento. Su quest'ultimo aspetto, anche con riferimento alla tipologia e qualità delle informazioni che devono essere fornite a quest'Agenzia in sede di rilascio di parere per l'autorizzazione ex art. 208, è opportuno che il proponente prenda a riferimento le linee guida del SNPA reperibili al link indicato nella nota a piè di pagina[2] , alle quali questa Agenzia deve attenersi.

- riguardo alle gestione delle acque meteoriche si prende atto dell'impegno a redigere una relazione specialistica da allegare alla comunicazione da produrre prima della campagna di recupero ai sensi dell'art. 208, comma 15, del TUA. Tale relazione dovrà tenere conto delle differenti normative regionali vigenti in materia.
- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ed ai chiarimenti richiesti, riguardanti:
  1. la certificazione da parte del gestore ovvero del proponente circa l'eventuale assenza di sorgenti odorigene secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16/07/2018 n.32 all'art.3 comma 2;
  2. l'utilizzo di uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico indicandone le caratteristiche tecniche, al fine di stabilire l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art.272 del Testo Unico Ambientale;

[2] https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. se siano previste vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse e in tale evenienza quali siano le misure tecniche implementate, in linea con le BAT di settore, utili al contenimento degli inquinanti (es. completo incapsulamento per assicurare il contenimento ermetico degli inquinanti, etc).
4. il silos verticale per lo stoccaggio dei reagenti citato a pag. 12 della RT, circa l'eventuale significatività dell'emissione fornendo le caratteristiche tecniche del condotto di sfiato (dimensioni e portata dell'effluente gassoso) nonché del sistema di abbattimento polveri tramite filtro a maniche a pulizia meccanica insieme (es. efficienza, etc).

si riportano di seguito i riscontri forniti dal proponente nella relazione integrativa.

In riferimento al punto 1, il proponente ha dichiarato che "*Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (il contenuto di materia organica è inferiore al 5%) generano emissioni estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento di emissioni odorigene. Pertanto, in fase autorizzazione di ogni singola campagna di attività, in funzione della caratterizzazione chimico-fisica dei materiali oggetto di trattamento, si certificherà l'assenza di sorgenti odorigene significative mediante dichiarazione resa nelle forme di legge*."

In relazione al punto 2, il proponente ha dichiarato che "*Trattandosi di un impianto mobile, in fase di autorizzazione delle singole campagne di attività verrà comunicato numero e tipologia di eventuali motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico. La comunicazione comprenderà una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite*."

In merito al punto 3, il proponente ha dichiarato che "*In funzione di quanto esposto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività si dichiareranno le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera*."

In merito al punto 4, non avendo evidenza del riscontro, si chiede alla ditta di fornire le informazioni richieste.

Per quanto concerne la proposta di monitoraggio relativa alle emissioni in atmosfera riportata nel paragrafo "*Prime indicazioni piano di monitoraggio*" fornite dal proponente nell'ambito della nota prot. n. 6238 del 21/02/2020, si riportano di seguito le seguenti prescrizioni e richieste di chiarimenti:

- l'acquisizione dei parametri meteo climatici (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione ed umidità relativa) e dei dati relativi ai parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio dovrà essere in continuo durante la campagna e con periodo di mediazione di 1 ora. Si dovrà altresì garantire la manutenzione, taratura e corretto funzionamento dei dispositivi e sensori di monitoraggio ambientale per la durata delle attività.
- il campionamento delle polveri aerodisperse (PTS) dovrà essere effettuato in almeno n. 2 postazioni posizionate, una "*a monte*" e una "*a valle*" rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del prelievo, applicando il metodo NIOSH 0500, issue 2; i dati di concentrazione ottenuti dovranno essere correlati con i parametri meteo climatici acquisiti in loco. Si dovrà effettuare almeno un campionamento all'avvio della campagna di attività; la frequenza di monitoraggio potrà essere definita nel dettaglio in occasione della fase preliminare all'autorizzazione della singola campagna.
- relativamente alla strumentazione automatica OPC (Optical Particle Counter) per il monitoraggio del particolato (PM 0,18- 100 µm) proposta dalla ditta, essa dovrà essere in linea con i requisiti minimi di prestazione e le procedure di prova per l'omologazione di un AMS

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

idoneo alla misura del particolato (norma UNI EN 16450:2017) con particolare riferimento all'idoneità di applicazione alle condizioni specifiche del sito (vedasi: Linea guida SNPA n. 108/2014).

- in merito all'adozione di soglie di sicurezza per le polveri aerodisperse, si chiede alla ditta di fornire dettagli relativi ai valori di concentrazione ai quali intende riferirsi nel riscontro fornito, da considerare come soglia relativamente alla specifica classe granulometrica.[3]
- per quanto riguarda il monitoraggio proposto per le polveri sedimentate, si chiede alla ditta di chiarire le metodologie di monitoraggio e di determinazione chimico fisica della composizione.

In fase preliminare all'autorizzazione della singola campagna di attività, il proponente dovrà fornire le informazioni di dettaglio già richieste dall'Agenzia, citate ai punti 1, 2 e 3; si fa presente che, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati, al fine di consentire valutazioni circa eventuali impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'impianto, potranno essere prescritti ulteriori monitoraggi ambientali (i.e. campionamento e la speciazione chimica del particolato atmosferico PM10, speciazione chimica delle deposizioni atmosferiche, caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprensiva della determinazione della concentrazione di odore, della portata di odore insieme alla determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti non odoranti).

- Il gestore ritiene di dover rinviare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la descrizione:
  - di altre possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.4 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.1, U.O.M.2 e U.O.M.3, tutti nella disponibilità del proponente, con la specificazione dei rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate, ecc.;
  - delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: (contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, eventuali verifiche radiometriche, ecc.);
  - dei presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;
  - delle modalità di approvvigionamento dell'acqua utilizzata per i lavaggi e di gestione delle acque di processo;
  - dei depositi temporanei o degli stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile.

Tale proposta non può essere condivisa; in primis perché è necessario che il gestore fornisca preventivamente una chiara descrizione delle varie configurazioni di impianto che saranno oggetto di autorizzazione, dovendo quest'ultima disciplinare la gestione sia della singola unità U.O.M.4 che le varie configurazioni d'esercizio possibili con le altre unità; la procedura di verifica di assoggettabilità, inoltre, è prevista solo nel caso di quantità di rifiuti trattati superiore alle 10 t/g. per attività di recupero da [R1] a [R9].

[3] L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone come valori limite soglia per le polveri inalabili (PTS) un valore di 10 mg/m^3 e per le polveri respirabili (< 4µm) di 3 mg/m^3, come media su otto ore di esposizione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.
Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il GdL
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Ing. Mario Manna
Dott. Valerio Rosito
Dott. Carlo Rossetti

Il Direttore f.f. del DAP Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it